

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

L'Associazione Nazionale Produttori Illuminazione con sede legale in Milano, Via Pietro Andrea Saccardo 9- 20134, C.F. 97493860155, in persona del Presidente, Dott. Carlo Comandini (di seguito, "ASSIL" o l'"Associazione")

e

INVIMIT SGR S.p.A., con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, C.F. e P.IVA n. 12441721003, società a partecipazione pubblica di cui è unico socio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Stefano Scalera, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2025, domiciliato ai presenti fini presso la sede della società (di seguito "Invimit SGR" o la "Società").

Invimit e ASSIL sono di seguito definite, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"

premessato che:

- a) ASSIL è un'associazione indipendente, federata ad ANIE Confindustria, che conta più di 90 imprese associate (con un fatturato globale complessivo di 2,9 miliardi di euro, pari al 65% del fatturato complessivo italiano del settore) e oltre 8000 addetti e che rappresenta le aziende produttrici di apparecchi, componenti elettrici per l'illuminazione e sorgenti luminose e LED;
- b) l'Associazione, quindi, riunisce imprese in un settore ad elevato tasso di innovazione per l'industria nazionale e cruciale nel raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica e, tramite esse, investe in tecnologie di illuminazione avanzate, promuovendo sistemi di illuminazione efficiente con elevato livello di *smartness*, declinate in diversi ambiti di applicazione: da quello residenziale privato a quello pubblico e professionale, come hotel, stazioni, uffici, edifici scolastici e ospedali, fino ad includere l'illuminazione pubblica. Inoltre, ASSIL offre servizi in grado di assicurare un aggiornamento costante e puntuale sui temi di maggior interesse per il settore *lighting*, prestando particolare attenzione all'evoluzione normativa e legislativa italiana, europea e internazionale;



- c) le aziende associate ad ASSIL producono e forniscono tecnologie fondamentali per l'efficientamento energetico e la *digitalizzazione* dell'illuminazione, favorendo l'impatto positivo della filiera dell'illuminazione sull'economia, sul benessere dell'individuo, sulla sostenibilità e sull'ambiente. Attraverso la *digitalizzazione* dell'illuminazione, l'Associazione contribuisce a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, il miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi nei settori industriali, l'integrazione dell'illuminazione intelligente con altri sistemi di gestione e controllo. Al contempo, essa promuove il miglioramento della sostenibilità e del *comfort* nell'edilizia italiana, contribuendo alla corretta progettazione e implementazione delle soluzioni tecnologicamente avanzate di illuminazione (*smart lighting*), e promuove, per le imprese e per il mercato attività di formazione e divulgazione tecnica, assistenza e consulenza sulla legislazione e la normativa disciplinare del settore al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo di un sistema culturalmente avanzato.
- d) Invimit SGR è una società di gestione del risparmio costituita e interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 33 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) la Società, a norma dell'art. 4 del proprio statuto, ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimenti di propria o altra istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa (cfr. primo comma). Nell'ambito di tali fondi, rientrano tra l'altro fondi istituiti ai sensi dell'art. 33 del d.l. n. 98/2011 e partecipati da soggetti pubblici, con la finalità di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e alla riduzione del debito pubblico (i "Fondi ex art. 33"). Ai sensi della medesima previsione statutaria (cfr. secondo comma), Invimit SGR può, altresì, svolgere ogni attività, consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliare, che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale, quali: (i) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria; (ii) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati e di informazione economiche e finanziarie; (iii) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale; (iv) l'attività di consulenza in materia immobiliare;



considerato che:

- f) le Parti intendono collaborare per contribuire alla valorizzazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico nazionale, favorendo il recupero degli spazi e la riattivazione di immobili sottoutilizzati degli Enti Pubblici Territoriali e di altri enti pubblici, attraverso l'impiego di sistemi e tecnologie avanzate di illuminazione, digitalizzazione e gestione integrata degli edifici;
- g) a questi fini, l'Associazione intende supportare Invimit SGR nell'individuazione e promozione delle migliori tecnologie per l'illuminazione e l'efficienza energetica, assicurando un aggiornamento continuo degli strumenti e dei processi di riqualificazione urbana e contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale. Contestualmente, la collaborazione mira a favorire la conoscenza, da parte delle imprese associate ad ASSIL, delle opportunità di *partnership*, investimento e collaborazione tecnica offerte da Invimit SGR nel quadro delle proprie attività di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.
- h) alla luce delle recenti evoluzioni degli scenari politici ed economici, le Parti riconoscono la necessità di promuovere un uso razionale ed efficiente dell'energia, riducendo le emissioni di gas serra in atmosfera e sostenendo la transizione energetica attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- i) in tale contesto, ASSIL e Invimit SGR intendono sviluppare una collaborazione strutturata volta alla diffusione di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, anche mediante attività di formazione e aggiornamento del personale tecnico e manageriale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica, anche attraverso la riqualificazione energetica patrimonio immobiliare pubblico nazionale, e il ritorno degli investimenti;

visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea "Il Green Deal europeo" che definisce la strategia dell'Unione per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, promuovendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio;
- il Pacchetto europeo "Fit for 55" volto a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, mediante misure integrate nei settori dell'energia dei trasporti e dell'edilizia;
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro giuridico per il conseguimento della



- neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e stabilisce un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Rivoluzione verde e transizione ecologica e alla Digitalizzazione, innovazione, competitività, e cultura, che prevedono interventi per la riqualificazione energetica e la digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché per la promozione dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per l'illuminazione
 - il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE relativa alla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (*Energy Performance Building Directive - EPBD*), introducendo misure per l'efficienza energetica e la mobilità elettrica negli edifici;
 - il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*", che definisce misure per l'uso efficiente dell'energia e per la promozione di sistemi di gestione energetica negli edifici pubblici;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

- 1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione (l' "**Accordo di Collaborazione**" o l' "**Accordo**").

Art. 2 (Oggetto)

- 2.1. Il presente Accordo disciplina la cooperazione tra le Parti funzionale all'avvio di modelli di supporto e di strumenti operativi per la realizzazione delle linee di attività di seguito indicate:
- a) **Supporto per l'individuazione delle opportunità derivanti dalle attività gestite da Invimit SGR.** Invimit SGR supporta ASSIL nell'individuazione delle opportunità derivanti dalle attività di valorizzazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico nazionale, recupero e riattivazione di immobili sottoutilizzati degli Enti Pubblici Territoriali e di altri enti pubblici.
 - b) **Progetti per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche ad alto profilo scientifico.** Invimit SGR e ASSIL collaborano per individuare



congiuntamente progetti, anche sperimentali, di specifico interesse per entrambe le Parti, dai quali emergano soluzioni tecnologicamente avanzate utilizzabili per la diffusione delle *best practice* sul territorio.

- c) **Iniziative di formazione ed informazione.** ASSIL si impegna a sviluppare congiuntamente iniziative di formazione ed informazione, su temi quali l'impiego di soluzioni di illuminazione tecnologicamente avanzate (smart lighting) per l'efficientamento energetico, la digitalizzazione dell'illuminazione, favorendo l'impatto positivo della filiera dell'illuminazione sull'economia, sul benessere dell'individuo, sulla sostenibilità e sull'ambiente.
- d) **Avvio di un tavolo di confronto permanente.** Le Parti istituiscono, in un'ottica di confronto attivo, un tavolo di confronto permanente, volto a garantire uno scambio tecnico-operativo sui temi di interesse (il **"Tavolo Tecnico di Lavoro"**).

- 2.2. Il presente Accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva tra le Parti. Ciascuna Parte resta pertanto libera di intraprendere, anche con soggetti terzi, attività analoghe o complementari a quelle oggetto del presente Accordo, purché tali attività non pregiudichino il corretto adempimento degli impegni assunti nei confronti dell'altra Parte.
- 2.3. Resta inteso che la declinazione concreta e specifica delle attività di cui al comma che precede, le relative modalità di svolgimento e gli ulteriori aspetti connessi alla gestione dell'Accordo potranno essere regolamentati mediante accordi operativi aggiuntivi all'Accordo stesso, anche prevedendo il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Art. 3 **(Modalità attuative)**

- 3.1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, le Parti individuano i seguenti Responsabili:
- per ASSIL è il Direttore, Ing. Andrea Solzi, o suo delegato;
 - per Invimit SGR, è l'Amministratore Delegato, Dott. Stefano Scalera o suo delegato
- (di seguito, congiuntamente, i **"Responsabili"**).
- 3.2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, ASSIL e Invimit costituiscono un Tavolo Tecnico di Lavoro, composto da rappresentanti di ciascuna Parte per ognuna delle attività individuate da queste ultime (di seguito, i **"Referenti"** o i **"Rappresentanti"**). I due Responsabili delle Parti potranno invitare alle riunioni del Tavolo Tecnico di Lavoro altri soggetti, oltre ai



Referenti, incaricati per le attività contemplate nel presente Accordo.

- 3.3. I Responsabili del presente Accordo monitorano le attività del Tavolo Tecnico di Lavoro, anche in relazione agli accordi operativi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 2, che verranno eventualmente sottoscritti dalle Parti.
- 3.4. Il Tavolo Tecnico di Lavoro avrà i seguenti compiti:
- a) pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, nonché di quelli eventualmente previsti da accordi operativi aggiuntivi;
 - b) monitorare la realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti;
 - c) facilitare la comunicazione tra le Parti e promuovere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle eventualmente sviluppate con altri soggetti istituzionali.
- 3.5. Le riunioni del Tavolo Tecnico di Lavoro potranno essere svolte anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
- 3.6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Referenti del Tavolo Tecnico di Lavoro, nonché i Responsabili dell'Accordo, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC ai sensi dell'art. 10.

Art. 4

(Modalità di diffusione delle attività realizzate, denominazioni e loghi)

- 4.1. Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo, anche con comunicati sui rispettivi siti web e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 5, del medesimo Accordo.
- 4.2. L'utilizzo dei loghi e delle denominazioni delle Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo, nell'ambito della comunicazione istituzionale. L'utilizzazione straordinaria o estranea alle finalità e agli ambiti di cui al presente Accordo richiede sempre e comunque il consenso di ciascuna Parte interessata, che in ogni caso rimane esclusiva proprietaria della propria denominazione e del proprio logo.

Art. 5

(Oneri finanziari)



- 5.1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
- 5.2. Per le eventuali iniziative di collaborazione che saranno avviate a seguito della stipula degli accordi operativi aggiuntivi derivanti dal presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a ricercare le risorse necessarie, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 6 **(Durata e modifiche)**

- 6.1. Il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed avrà durata di 3 (tre) anni fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7, e può essere rinnovato espressamente per iscritto.
- 6.2. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo per decorso del termine non determina automaticamente il venir meno dell'efficacia di eventuali accordi operativi aggiuntivi e/o derivati dall'Accordo stesso.
- 6.3. Qualsiasi modifica al presente Accordo, che si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto dalle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7 **(Recesso)**

- 7.1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo previa comunicazione scritta all'altra Parte da inviarsi a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (come previsto dall'art. 10) almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
- 7.2. Resta inteso che ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
- 7.3. In caso di recesso dal presente Accordo, gli impegni assunti nell'ambito di eventuali accordi operativi aggiuntivi all'Accordo stesso devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le specifiche Parti degli accordi.



Art. 8

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

- 8.1. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, avviene esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. Le Parti si individuano quali autonomi Titolari del trattamento ai sensi del GDPR, assumendosi ogni responsabilità circa la gestione dei dati e/o il trasferimento degli stessi nell'ambito delle finalità del presente Accordo.
- 8.2. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sono da considerarsi riservate e confidenziali e saranno gestite esclusivamente da personale autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di pertinenza, liceità, trasparenza e correttezza.
- 8.3. Le interlocuzioni istituzionali tra Invimit SGR e i referenti di ASSIL, potranno svolgersi anche tramite incontri e videochiamate utilizzando le piattaforme di comunicazione multimediali (es. Microsoft Teams). I suddetti incontri/videochiamate andranno condotti avendo cura della qualità delle interlocuzioni, nonché di tutela delle immagini e dei dati personali (nome, cognome, dati di contatto) di tutti i partecipanti ai sensi e per gli effetti del GDPR e non saranno in alcun caso oggetto di registrazione, salvo specifico consenso dei soggetti partecipanti. È fatto divieto ai partecipanti di procedere ad autonoma registrazione e/o alla sua diffusione.
- 8.4. Le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservati ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo i dati e/o le informazioni relative all'Accordo che non sono di dominio pubblico.
- 8.5. È preclusa la diffusione e la comunicazione dei dati e/o delle informazioni di cui al comma 2 a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.
- 8.6. ASSIL ha designato, a tutela dei diritti dei Soggetti interessati al trattamento, quale responsabile il Direttore, Ing. Andrea Solzi, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: email: solzi@assil.it - PEC: segreteria@pec.assil.it
- 8.7. INVIMIT SGR ha designato, a tutela dei diritti dei Soggetti interessati al trattamento, la Dott.ssa Sabina Baruffaldi quale Responsabile Anticorruzione,



Trasparenza, Compliance e Antiriciclaggio, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: email: dpo@invimit.it - PEC: INVIMITSGRSPA@PEC.IT.

Art. 9
(Legge applicabile e Foro competente)

- 9.1. Il presente Accordo è retto dalla Legge Italiana.
- 9.2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che può derivare dal presente Accordo.
- 9.3. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le Parti concordano che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo è riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa previsione normativa riguardo alla competenza giudiziaria

Art. 10
(Comunicazioni)

- 10.1. Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dall'Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
- se ad ASSIL: Via Pietro Andrea Saccardo 9 – 20134, Milano
Alla cortese attenzione del Responsabile dell'Accordo di Collaborazione
PEC: segreteria@pec.assil.it
 - se a INVIMIT SGR:
Alla cortese attenzione del Responsabile dell'Accordo di Collaborazione
PEC: INVIMITSGRSPA@PEC.IT

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo Roma, data 27/11/2025





Per ASSIL -
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PRODUTTORI
ILLUMINAZIONE

Per INVIMIT SGR

